

## **ISTRUZIONI OPERATIVE INPS SUL BONUS 200 EURO**

### **I requisiti e le tipologie delle pensioni ammesse.**

### **Nessuna dichiarazione per i lavoratori PP.AA.**

L'INPS ha diffuso in data 24 giugno u.s. la circolare n. 73 (che alleghiamo), con la quale fornisce istruzioni applicative in merito alla "indennità una tantum" di 200 euro (c.d. "bonus 200 euro") che verrà erogata nel prossimo mese di luglio ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie previste dalla norma istitutiva contenuta negli artt. 31 e 32 del Decreto legge 17.05.2022, n. 50, che reca misure contro l'inflazione e il caro bollette per famiglie e imprese.

Come noto, i requisiti per poter percepire il "bonus 200 euro" sono, a fattor comune per tutte le categorie interessate, essenzialmente due: essere residenti in Italia alla data del 1 luglio p.v. e aver percepito nel 2021 un reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, escludendo però dal computo reddituale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Ciò premesso, la circolare INPS detta istruzioni applicative specifiche per singola categoria:

- **LAVORATORI DIPENDENTI** (parte 1<sup>a</sup> della circolare INPS): l'indennità una tantum sarà erogata in via automatica da parte del datore di lavoro con le buste paga di luglio "previa dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18". A tal proposito, la circolare INPS reca l'importante precisazione che "... i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del MEF (NoiPA) ... non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista" dalla norma sopracitata, che è in linea con la posizione espressa dal Segretario Generale FLP nella lettera inviata al Ministro per la P.A. Brunetta e di cui al Notiziario FLP n. 18 del 13 giugno u.s., a fronte degli ingiustificati allarmi venuti da altre sigle sindacali del pubblico impiego;
- **PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E TITOLARI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE** (parte 2<sup>a</sup> della circolare INPS): l'indennità una tantum verrà erogata, da parte INPS o da altro Ente di previdenza obbligatoria, a tutti i titolari di pensione, sia quelle dirette che quelle di reversibilità, con erogazione in quest'ultimo caso anche a più soggetti se contitolari di pensione di reversibilità. Il "bonus" non spetta invece ai titolari di pensioni estere o di organismi internazionali ai titolari di pensioni e rendite facoltative.

Sono compresi anche tutti i trattamenti assistenziali: pensione di inabilità; pensioni non reversibili per ciechi (assoluti o parziali) e per i sordi; assegno e pensione sociale.

Il “bonus 200 euro” spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in essere al 30 giugno 2022. Nel caso in cui alla stessa data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la **NASpl** o la **DIS-COLL**, gli interessati prenderanno i 200 euro se hanno esercitato l’opzione a favore del trattamento pensionistico, ma con pagamento differito. Se l’opzione esercitata riguarda invece le indennità NASpl o DIS-COLL, percepiranno comunque il bonus ma in tempi più lunghi.

Infine, hanno diritto all’indennità una tantum i titolari di **trattamenti di accompagnamento alla pensione**, e in particolare: APE Sociale; APE volontaria; assegni straordinari a carico dei Fondi di Solidarietà; indennità mensile del contratto di espansione, tutti comunque con decorrenza entro il 30 giugno p.v.

Con riferimento alla categorie dei pensionati, la circolare INPS reca inoltre alcune importanti precisazioni: l’indennità è pagata comunque una sola volta anche a chi fosse titolare di più prestazioni che ne prevedano il diritto; se un pensionato esercita anche un’attività di lavoro, il bonus viene erogato con la pensione; a fronte di più trattamenti pensionistici erogati anche da Enti diversi da INPS, sarà comunque quest’ultimo Ente a erogare il Bonus; infine, la circolare INPS precisa che, ai fini della percezione del bonus, il pensionato non deve fare nulla, né domande né altro, in quanto sarà INPS a effettuare le eventuali verifiche del caso e a coordinarsi con gli altri Enti previdenziali;

- **ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEL BONUS** (parte 3<sup>a</sup> della circolare INPS), l’Istituto opera la distinzione tra due modalità di erogazione del bonus da parte sua, quella c.d. “d’ufficio” (titolari di prestazioni/indennità di disoccupazione; nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, con esclusione di quelli in cui è presente almeno un beneficiario del bonus) e quelle erogate solo a domanda (CO.CO.CO.; lavoratori stagionali; lavoratori domestici ed altre categorie), che dovrà essere presentata all’INPS solo per via telematica.

Queste, in estrema sintesi, i contenuti della circolare INPS sul “bonus 200 euro”, rispetto al quale come CSE-FLP Pensionati diamo un giudizio positivo perché la misura va incontro alla esigenze delle famiglie, ma nella precisa convinzione che il “bonus” rappresenta comunque solo una piccola e molto parziale misura, che certo può essere d’aiuto, ma che non modifica comunque lo stato delle cose, a fronte dell’ esigenza, più volte da noi rappresentata, della necessità di avviare una politica economica profondamente diversa, che sia strutturalmente finalizzata, attraverso strumenti adeguati “a una redistribuzione del reddito a favore dei ceti più deboli, tra i quali c’è la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica che il Paese vive”, come abbiamo scritto nel nostro precedente Notiziario n. 8/2022 dedicato al “bonus”.

*A cura del Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati*